

REGOLAMENTO (CE) N. 3087/94 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1994

che modifica il regolamento (CE) n. 2801/94 che determina i quantitativi assegnati agli importatori a titolo della prima frazione dei contingenti quantitativi comunitari applicabili nel 1995 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi⁽¹⁾, in particolare gli articoli 9 e 13,

visto il regolamento (CE) n. 2459/94 della Commissione, dell'11 ottobre 1994, recante modalità di gestione della prima frazione dei contingenti quantitativi applicabili nel 1995 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 2459/94 è stato adottato in previsione dell'adesione all'Unione Europea di nuovi Stati membri il 1° gennaio 1995, conformemente all'atto di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia;

considerando che, con il regolamento (CE) n. 2801/94⁽³⁾, la Commissione ha determinato i quantitativi da assegnare agli importatori a titolo della prima frazione dei contingenti quantitativi comunitari applicabili nel 1995 ad alcuni prodotti originari della Repubblica popolare

cinese, in base alle informazioni ricevute dagli Stati membri e dagli Stati aderenti;

considerando che soltanto l'Austria, la Finlandia e la Svezia aderiranno all'Unione europea il 1° gennaio 1995;

considerando che è quindi opportuno adeguare i criteri quantitativi stabiliti dal regolamento (CE) n. 2801/94, a norma dei quali le autorità nazionali competenti accolgono le domande di licenze d'importazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, III e IV del regolamento (CE) n. 2801/94 sono sostituiti dagli allegati corrispondenti del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1994.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 1.

(2) GU n. L 262 del 12. 10. 1994, pag. 27.

(3) GU n. L 297 del 18. 11. 1994, pag. 13.